



ORD. N° 450/21
CRON. 455/21

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI

SETTORE IMMIGRATI

Il Giudice di Pace di Bari, in persona del Dott. Antonio PISTACCHIO, ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

nella causa n. 3205/2021, ruolo procedimenti speciali, avente ad oggetto "Impugnazione Decreto d'espulsione ex art. 13 comma 2 D. Lgs. 286/98", promossa

DA

~~Eschirap, Eschirap~~, nata in Albania il ~~30.02.1969~~, rappresentata e difesa dall'Avv. Uljana Gazidede, elettivamente domiciliata in Bari al Corso G.Mazzini, n.83, giusta mandato in calce del ricorso

-Ricorrente-

CONTRO

PREFETTO PROVINCIA DI BARI

-Resistente-

QUESTURA DI BARI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- Rilevato che, con ricorso depositato in cancelleria il 15.04.2021, ~~Eschirap Eschirap~~, si opponeva al Decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Bat prot.n.24/rv/2021 del 14.04.2021, afferente espulsione dal territorio nazionale, nonché ad ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto all'uopo ECCEPENDO:



- **Inespellibilità** della ricorrente per illegittimità dell'atto impugnato per:

- a)** Violazione e falsa applicazione art. 1 comma 3 L.68/2007 in combinato disposto art.13 comma 2 lett b) d.lgs. 286/98 atteso che, contrariamente a quanto evidenziato nel decreto di espulsione, la ricorrente non aveva violato l'art.1 L.68/2007 afferente modalità di presentazione di dichiarazione di presenza sul territorio nazionale in virtù della Circ. MinInterno 07.08.2007 secondo la quale: *"lo straniero proveniente da Paesi che non applicano l'accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza di cui all'art.1, comma 2, della legge 28.05.2007 n.68, all'atto del ingresso nel Territorio dello Stato, presentandosi ai valichi di frontiera ove è apposta l'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio"*;
- b)** Violazione art. 13, comma 2 bis, D.Lgs 286/98 per violazione del diritto all'unità familiare atteso che la ricorrente vive stabilmente in ~~Marocco~~ insieme alla figlia, al genero ed ai nipoti;
- c)** Violazione dell'art.3,7 e 21 octies c.2 L.241/90; eccesso di potere per difetto di



istruttoria e carenza di motivazione per mancanza di motivazione ovvero presupposti di fatto e ragioni giuridiche nell'adottare il Decreto di Espulsione nonché, difetto di comunicazione alla ricorrente dell'avvio del procedimento di allontanamento al fine di apprestare proprie difese anche in sede amministrativa

- **Considerato che**, veniva disposta, con decreto del 15.04.2021, la comparizione delle parti per il giorno 25.05.2021;
- **Rilevato che**, nel corso dell'udienza del 25.05.21, parte resistente Prefetto Provincia di Bari, chiedeva rigetto del ricorso e depositava provvedimento del Tribunale per i Minorenni quale atto presupposto del Decreto di Espulsione all'uopo evidenziando il soggiorno irregolare della straniera che risultava aver accettato la partenza volontaria;
- **Rilevato** che il Decreto di espulsione è stato adottato in difetto di valutazione di quanto previsto dall'art.13, comma 2 bis, D.Lgs 286/98 a mente del quale:

2-bis. *Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei*



confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine"

- **Tenuto** conto della particolare condizione dello straniero come tra l'altro documentato in atti ovvero:

- a) non ha violato obbligo dell'art.1, comma 3, Legge 28/05/2007 n.68 avendo provveduto a segnalare la propria presenza sul territorio nazionale ai valichi di frontiera;
- b) risulta residente dal 2018 nel Comune di ~~Varese~~ ^{Varese} unitamente al nucleo familiare composto dalla figlia, il genero e i loro quattro figli di cui tre minori, come certificato da relazione dei servizi sociali del medesimo comune, risultando integrata nel contesto sociale italiano;
- c) a seguito dell'evento sismico del 2019 che ha interessato l'Albania, la ricorrente ha perso la propria casa ridotta ad un cumulo di macerie circostanza che, nell'eventualità di ritorno nel paese di origine, la esporrebbe a grave situazione di sopravvivenza;

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bari, in persona del Dott. Antonio Pistacchio, decidendo sull' opposizione proposta da ~~ALBANO BUKURELI~~, così provvede:

- Accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara



- nullo il Decreto di Espulsione ed ogni altro
atto presupposto e conseguente;
- dispone rilascio permesso di soggiorno per
calamità, previo accertamento della persistenza
delle condizioni previste dall'art. 20 bis D.Lgs
286/1998;
 - Spese da separato provvedimento

Bari 20.maggio.2021

Il Giudice di Pace
(Dott. Antonio PISTACCHIO)

Depositato in cancelleria:
Bari,
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. ERO DE GIROLAMO)